



NUOVO STATUTO

Ircomunità A.p.s.

Sede Nazionale via Croce Coperta, 11 40128 Bologna

Tel +39 051 6389141 segreteria@irc-com.org irc-com@pec.it

www.irc-com.it



IRCOMUNITÀ

NUOVO STATUTO

Revisione 00 | Assemblea dei soci | 14 aprile 2021



STATUTO

Associazione di Promozione Sociale (APS)

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione: “IRCOMUNITÀ” APS, da ora in avanti denominata “associazione”, con sede legale nel Comune di Bologna e con durata illimitata.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle attività di interesse generale indicate dall'art. 5 del Codice del terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Scopo primario dell'Associazione è quello di salvaguardare la vita umana attraverso la diffusione della rianimazione cardiopolmonare e cerebrale (RCP), dell'uso del



defibrillatore semiautomatico e della cultura generale in materia di assistenza in emergenza, con riguardo alla informazione e formazione di coloro che non appartengano alle professioni sanitarie riconosciute e della comunità per sapere ed imparare cosa fare e come agire in caso di emergenza. L'Associazione, in tema di rianimazione cardiopolmonare e cerebrale (RCP), si uniforma alle Linee Guida validate da Società Scientifiche e/o Enti Italiani e/o Internazionali. L'Associazione per ogni altro corso informativo/formativo che intende realizzare si impegna a seguire solo Linee Guida validate da Società Scientifiche e/o Enti Italiani e/o Internazionali.

L'associazione pertanto intende raggiungere i propri scopi tramite le seguenti attività di interesse generale:

- educazione, istruzione e formazione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata. In questa prospettiva l'Associazione declina le suddette attività attraverso le seguenti azioni:
 - diffondere su tutto il territorio nazionale, e/o anche all'estero, presso i laici e il grande pubblico le linee guida ERC in materia di rianimazione cardiopolmonare (RCP);
 - formare e certificare istruttori per la tenuta di corsi Linee Guida validate da Società Scientifiche e/o Enti Italiani e/o Internazionali, acquisendo, laddove



necessari, i riconoscimenti, le autorizzazioni, le qualifiche, gli accreditamenti necessari a tale scopo;

- cooperare al processo di aggiornamento critico delle linee guida, con particolare riguardo all'attività dei Laici e delle professioni non sanitarie;
- cooperare con associazioni, organizzazioni, istituzioni, ed Enti interessate e conformemente operanti, ai programmi di addestramento alla rianimazione, alla defibrillazione e della cultura in materia di assistenza in emergenza sanitaria;
- organizzare e partecipare all'organizzazione di convegni scientifici e manifestazioni pubbliche;
- promuovere e diffondere la formazione di una coscienza pubblica e l'educazione alla cultura dell'emergenza, sensibilizzando l'attenzione del mondo scientifico, delle istituzioni pubbliche e private ed in particolare gli ambiti della scuola, del lavoro, dello sport e della comunicazione alla pratica della RCP, alla diffusione dell'uso del defibrillatore e ai problemi connessi all'emergenza sanitaria, anche attraverso corsi di formazione, coerenti con le linee guida, diversi e calibrati per le diverse categorie;
- creare e diffondere, strumenti di informazione quali chat, newsletter, pubblicazioni ecc. atte a far conoscere le decisioni dell'Associazione e le attività da essa promosse, principalmente destinate ai Soci e inviate anche ad altri soggetti interessati;
- dare supporto e contributo nel campo del miglioramento della risposta all'emergenza, favorendo altresì la stretta cooperazione con le associazioni, organizzazioni, istituzioni ed Enti che sottoscrivano accordi di collaborazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività



diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che contenga:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché i recapiti telefonici e l'indirizzo di posta elettronica;



- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti ed di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro che:

- a) si impegnano, anche senza svolgere una professione sanitaria, nella diffusione delle pratiche di RCP, uso del defibrillatore, di prime manovre salvavita e di assistenza in emergenza e nella sensibilizzazione di Enti e Pubbliche Amministrazioni alla tematica;
- b) hanno partecipato con profitto a corsi istruttori secondo le Linee Guida validate da Società Scientifiche e/o Enti Italiani e/o Internazionali;
- c) intendono collaborare nel sostenere lo sforzo dell'associazione nel perseguimento dei suoi scopi;
- d) collaborano attivamente, anche all'interno di enti ed organizzazioni non direttamente coinvolte nella RCP, a promuovere lo sviluppo di attività connesse con la diffusione delle pratiche rianimatorie nelle diverse realtà sociali, soprattutto per quanto concerne l'estensione di programmi di formazione e di defibrillazione al di fuori degli ambiti sanitari;
- e) sono responsabili dei Centri di Formazione;
- f) sono direttori scientifici dei Centri di Formazione;
- g) sono Centri di Formazione riconosciuti o società o Enti o Istituzioni o altre forme societarie che condividono gli scopi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.



Il Consiglio Direttivo, entro 60 giorni, motiva la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e la comunica agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci Comitato di Verifica e Garanzia che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocato, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione previa comunicazione al Consiglio Direttivo che provvederà all'apertura e chiusura dei medesimi anche attraverso persona delegata;
- partecipare alle iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate purché



effettuate dietro autorizzazione del Consiglio Direttivo;

- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto ed i Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa all'atto dell'ammissione ed alla scadenza di ogni anno, riportata all'interno del regolamento attuativo, per l'importo e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo per l'anno in corso;
- utilizzare per i corsi di formazione/informazione/divulgazione esclusivamente il materiale messo a disposizione dall'Associazione;
- chiedere al Consiglio Direttivo l'autorizzazione all'utilizzo del marchio dell'Associazione in quanto regolarmente registrato.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Il Consiglio Direttivo, previa acquisizione del parere del Comitato di Verifica e Garanzia, propone all'Assemblea l'esclusione del socio che:

- a) si manifesti indegno, danneggiando l'associazione moralmente o materialmente oppure fomentando la discordia tra i soci;



- b) non osservi le disposizioni contenute nello statuto o nei regolamenti, oppure le deliberazioni degli organosociali competenti;
- c) senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo versol'associazione;
- d) perda uno o più dei requisiti in base ai quali è avvenuta la sua ammissione;
- e) non abbia corrisposto, entro la data stabilita dal regolamento attuativo, i contributi associativi per tre anni consecutivi e, comunque, secondo le norme previste dal regolamento stesso;
- f) ponga in essere, se socio non persona fisica, attività o politiche incompatibili o dannose per gli scopi e le iniziative perseguite dall'Associazione.

Entro il primo trimestre di ogni anno sociale il Consiglio Direttivo procederà alla revisione delle liste dei soci. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica stessa.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.



ART. 6

(Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Past President;
- l'Organo di Controllo (se nominato);
- Il Comitato di Verifica e Garanzia

L'Organo di Controllo viene eletto solo al raggiungimento dei requisiti previsti dalla vigente normativa che lo rendano obbligatorio.

Le cariche sociali, salvo diversa previsione dello Statuto, sono elettive e non retribuite, ad eccezione delle previsioni normative in materia di retribuzione dei componenti l'Organo di Controllo ed hanno la durata di quattro anni.

Il socio può rivestire la medesima carica elettiva per non più di due mandati consecutivi. Ai fini di tale disposizione le cariche di Presidente, Vicepresidente e di Consigliere Direttivo si considerano equivalenti.

ART. 7

(Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati



da almeno tre mesi. Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino al massimo di un associato. Alla delega scritta deve essere allegato il documento di identità del delegante. La delega, con tutte le caratteristiche richieste, può essere trasmessa anche a mezzo e-mail.

L'intervento all'assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione, l'ordine del giorno e pubblicata almeno 20 giorni prima della data fissata per l'Assemblea sul sito internet dell'Associazione e/o inviata tramite newsletter e/o comunicata tramite la pubblicazione sugli account dell'associazione presenti su social network o spedita all'indirizzo e-mail dell'associato preventivamente comunicato dallo stesso.

L'Assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente dell'associazione ogni anno entro il 30 Giugno e in via ordinaria o straordinaria quando egli, o il Consiglio Direttivo, ne ravvisino l'utilità, ovvero quando la convocazione venga richiesta da almeno un decimo dei soci o da due terzi dei componenti del Comitato di Verifica e Garanzia. L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto o richiesto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi



dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- delibera su eventuali modifiche al regolamento attuativo.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente e, in sua assenza o impedimento, nell'ordine, dal vicepresidente, dal più anziano dei membri del Consiglio Direttivo presenti o, infine, da un socio eletto a tal fine dall'assemblea. Chi presiede l'Assemblea nomina un segretario dell'assemblea tra i soci presenti in Assemblea. Chi presiede l'assemblea decide inoltre sulla regolarità delle deleghe e sul diritto di partecipare all'assemblea. Delle riunioni dell'Assemblea viene redatto un apposito verbale, sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dal socio che è stato nominato segretario per la medesima assemblea.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.



Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 8 **(Modifiche statutarie)**

In caso di Assemblea straordinaria convocata per deliberare in materia di riforma dello Statuto associativo, nel caso in cui questa non abbia raggiunto il quorum costitutivo di cui all'art. 7, l'Assemblea in sede ordinaria può deliberare che le modifiche statutarie siano sottoposte a nuova convocazione Assembleare che prevede modalità di presenza e di espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Il regolamento attuativo disciplina le modalità di svolgimento della consultazione e i modi che ne garantiscono il corretto espletamento e consentono il libero esercizio del diritto di voto. Per la validità della nuova consultazione è richiesta l'espressione del voto da parte di 1/3 (un terzo) degli associati. La proposta è approvata se ottiene la maggioranza dei voti validi espressi. L'esito della votazione, successivamente al controllo formale del Comitato di Verifica e Garanzia, viene comunicato ai Soci, escluso ogni controllo di merito.



ART. 9

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione, opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

La revoca del Consiglio Direttivo deve essere votata da almeno 1/3 (un terzo) dei soci attivi in regola con il versamento della quota sociale dell'anno in corso i quali devono essere presenti, anche per delega, in Assemblea. In questa occasione i membri del Consiglio Direttivo non possono partecipare al voto.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;



- stipulare accordi con Società Scientifiche Nazionali e/o Internazionali;

Il Consiglio Direttivo è formato da sette componenti nominati dall'Assemblea, il mandato ha la durata di quattro anni.

Il socio può rivestire la medesima carica elettiva per non più di due mandati consecutivi. Ai fini di tale disposizione le cariche di Presidente, Vicepresidente e di Consigliere sono equivalenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 10

(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.



Il Presidente è eletto nella prima riunione del Consiglio Direttivo al suo interno e decade con la decadenza del Consiglio stesso.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 11 **(Past President)**

Il Past President è, di diritto, il Presidente cessato dalla carica nel precedente mandato e dura in carica quanto nel Consiglio di Amministrazione successivo. Cessa alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo o per rinuncia alla carica da parte dello stesso.

Per il nuovo Consiglio Direttivo si intende quello eletto dall'Assemblea dei soci attraverso la nomina dei sette consiglieri.

Per Presidente del Consiglio Direttivo "cessato" si intende il Presidente che ha indetto l'assemblea elettiva per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

In caso di dimissioni del Past President, o di ingresso del medesimo all'interno del Consiglio Direttivo, la carica rimane vacante sino alla successiva elezione Consiglio Direttivo.

In caso di dimissioni del nuovo Consiglio Direttivo entro 24 mesi dalla prossima nomina il Past President rimane in carica per tutto il mandato in modo da garantire la continuità



con il successivo Consiglio Direttivo.

Il Past President ha funzione consultiva, di continuità e di verifica delle congruità delle decisioni rispetto al dettato statutario. E' invitato e partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo ma non ha diritto di voto e non contribuisce al quorum necessario per la validità delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio stesso.

Il Past President fa parte, di diritto, del Comitato di Verifica e Garanzia per tutta la durata in carica.

ART. 12 **(Organo di controllo)**

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31 comma 1 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.



L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale, se redatto, sia conforme alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore. Il bilancio sociale, se redatto, dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13 **(Revisione legale dei conti)**

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, o se richiesto dall'assemblea e/o dal Consiglio Direttivo, l'associazione nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 14 **(Segretario e Tesoriere)**

Il Segretario e il Tesoriere sono nominati dal Consiglio Direttivo al suo interno. Il loro mandato dura quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea,



con almeno la metà dei soci.

Il Segretario svolge ogni funzione di carattere esecutivo e organizzativo a lui demandata dal Presidente o dal Consiglio Direttivo. In particolare, al Segretario compete:

- la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
- curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- la redazione dei libri verbali nonché del libro degli associati e del registro dei volontari. Al Tesoriere spetta il compito di:
 - tenere ed aggiornare i libri contabili;
 - curare le questioni di carattere contabile e fiscale dell'Associazione;
 - predisporre il bilancio dell'Associazione.

Entrambi riferiscono al Consiglio Direttivo che può autorizzare, per le funzioni di loro competenza e nei limiti delle disponibilità da questo concesse, di avvalersi della collaborazione di figure professionali o strutture interne o esterne all'Associazione.

Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere svolte anche dalla medesima persona.

Art 15 **(Comitato di Verifica e Garanzia)**

Il Comitato di Verifica e Garanzia è costituito da tre soci con almeno 8 anni di anzianità associativa.

Il Comitato di Garanzia è eletto dall'Assemblea, permane in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per



eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, quando sono presenti almeno 1/3 (un terzo) dei soci attivi in regola con il versamento della quota sociale dell'anno in corso i quali devono essere presenti, anche per delega, in Assemblea.

Il Regolamento attuativo stabilisce le modalità di elezione dei componenti del Comitato. Le modalità di funzionamento del Comitato sono autonomamente stabilite dal medesimo. Il regolamento attuativo stabilirà gli strumenti e le modalità di comunicazione con i soci e con il Consiglio Direttivo.

Sono funzioni del Comitato di Verifica e Garanzia:

- sorvegliare e verificare che le decisioni prese dagli Organi Sociali dell'Associazione siano conformi agli scopi dell'Associazione stessa e siano coerenti con gli obiettivi dell'Associazione;
- giudicare secondo equità e senza formalità di procedure, su tutte le eventuali controversie tra i soci, tra questie l'associazione o i suoi organi, e tra gli organi;
- decidere sull'esclusione dell'ammissione dei nuovi soci trasmessa dal Consiglio Direttivo.

Nel corso del giudizio deve comunque essere salvaguardato il principio del contraddittorio. La decisione è vincolante per i Soci e per gli Organi sociali.

ART. 16

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di



utilità sociale.

ART. 17

(Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 18

(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.



ART. 19

(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio o il rendiconto annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 20

(Bilancio sociale e informativa sociale)

L'associazione, qualora ricorrano i presupposti di legge, pubblica annualmente e tiene aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

L'associazione, qualora ricorrano i presupposti di legge, redige, deposita presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblica nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo le Linee Guida ministeriali ai sensi dell'art. 14 del Codice del terzo settore.



ART. 21

(Libri)

L'associazione tiene i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se presente, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi secondo le modalità deliberate dal Consiglio Direttivo tramite richiesta scritta da sottoporre al Presidente contenente l'indicazione esatta dei documenti oggetto di esame.

ART. 22

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a



disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Codice del Terzo Settore.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 23 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.



ART. 24

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 25

(Rinvio)

L'andamento tecnico amministrativo dell'Associazione è disciplinato dal Regolamento attuativo, nella sua ultima versione, che può essere modificato dall'Assemblea ordinaria dei soci ogni qual volta il Consiglio Direttivo ne ravveda la necessità.

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dai Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.



ART. 26
(Norme Transitorie)

- a) all'atto di approvazione del nuovo Statuto dell'Associazione entra a far parte del Consiglio Direttivo il consigliere che, nelle votazioni del 20-01-2019, è il primo dei sostituti;
- b) il Consiglio Direttivo in carica al momento dell'approvazione del nuovo Statuto, in carica dal 11 maggio 2019, avrà durata di 4 anni da tale data pertanto fino al 11 maggio 2023;
- c) dalla data di approvazione del nuovo Statuto dell'Associazione i delegati di IRC saranno esclusi dal Consiglio Direttivo;
- d) in sede di prima applicazione i mandati precedenti vengono azzerati pertanto tutti i componenti del CD in scadenza al 11 maggio 2023 si considera come primo mandato e sono pertanto ricandidabili per un eventuale successivo mandato.



Ircomunità A.p.s.

Sede Nazionale via Croce Coperta, 11 40128 Bologna

Tel +39 051 6389141 segreteria@irc-com.org irc-com@pec.it

www.irc-com.it